

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 351-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BOSCO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio

e col Ministro del Commercio con l'Estero

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 GENNAIO 1959

Comunicata alla Presidenza il 21 maggio 1959

Approvazione ed esecuzione degli Scambi di Note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America relativi all'assegnazione di eccedenze agricole alla Somalia, effettuati in Roma il 24 giugno, il 4-26 ottobre 1957 ed il 18-28 marzo 1958

ONOREVOLI SENATORI. — A seguito della chiusura del Canale di Suez, si verificò una sfavorevole congiuntura per il commercio di esportazione dalla Somalia, onde l'Italia, alla quale è affidato la responsabilità del mandato fiduciario in quel Territorio, si trovò a dover fronteggiare una crisi che incideva mensilmente sul bilancio della Somalia per circa 300 milioni di lire.

Il Governo italiano ebbe a richiedere la collaborazione del Governo di Washington, che, aderendo alla richiesta, si dichiarò disposto a concedere all'Amministrazione fiduciaria, nel quadro della sezione 402 della legge aiuti 1953, un quantitativo di eccedenze agricole (riso e cotone) per l'ammontare di 1 milione di dollari il cui controvalore in lire sarebbe stato integralmente destinato al Fondo di sviluppo della Somalia.

Si addivenne, all'uopo, ad uno Scambio di note fra i due Governi in data 24 giugno 1957, che però dovette essere emendato con successivo Scambio di note del 4-26 ottobre 1957 in quanto il ricavato della vendita del riso in Somalia doveva essere calcolato in valuta locale (somali) anzichè in lire, come prevedeva il primo accordo. Poichè, nel frattempo, il mercato della Somalia era stato già approvvigionato del quantitativo di riso necessario al consumo locale, con ulteriore Scambio di note del 18-28 marzo 1958, fu stabilito che il quantitativo di riso — convenuto per un ammontare *ad valorem* di 250.000 dollari — fosse tramutato in cotone per un uguale ammontare, dimodochè il prodotto ceduto dagli Stati Uniti d'America fu esclusivamente il cotone per il complessivo importo di 1 milione di dollari.

Con l'articolo 1 del disegno di legge si dà approvazione agli Accordi sopra accennati; con l'articolo 2 si dà loro piena e intera esecuzione; con l'articolo 3 si deroga all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, con

la quale si dava esecuzione all'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America concluso a Roma il 28 giugno 1948. L'articolo 2 della menzionata legge n. 1108, prevedeva che l'esecuzione dell'Accordo del 1948 dovesse aver luogo con provvedimenti legislativi, mentre con l'articolo 3 del disegno di legge in esame si demandano al Ministro del tesoro gli adempimenti da effettuarsi presso la Banca d'Italia per dare esecuzione ai menzionati scambi di note, nonchè la stipulazione della convenzione da concludere, ove occorra, con la Banca d'Italia per regolarizzare i rapporti fra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della legge di esecuzione degli scambi di note, di cui si tratta.

In realtà, gli adempimenti derivanti in tali Accordi hanno carattere meramente esecutivo e non possono competere che alle autorità governative.

Onorevoli senatori, gli accordi, di cui il disegno di legge n. 351 prevede l'approvazione, sono vantaggiosi per lo sviluppo dell'economia somala, in quanto incrementano il Fondo di sviluppo della Somalia e riescono altresì utili per l'Erario della Repubblica italiana, in quanto diminuiscono le maggiori passività determinate dalla sfavorevole congiuntura verificatesi per il commercio estero di esportazione dalla Somalia negli ultimi mesi del 1956.

Si raccomanda perciò di concedere il vostro voto favorevole al disegno di legge n. 351 per l'approvazione e l'esecuzione degli Scambi di note tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, conclusi in Roma il 24 giugno, il 4-26 ottobre 1957 ed il 18-28 marzo 1958.

La 9^a Commissione permanente ha espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

Bosco, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono approvati i seguenti Accordi tra la Italia e gli Stati Uniti d'America :

— Scambio di Note per l'assegnazione alla Somalia, da parte del Governo degli Stati Uniti d'America, di eccedenze agricole per un milione di dollari in base alla Sezione 402 del Mutual Security Act, effettuato in Roma il 24 giugno 1957;

— Scambio di Note che apporta alcuni emendamenti al suddetto Scambio di Note del 24 giugno 1957, effettuato in Roma il 4-26 ottobre 1957;

— Scambio di Note, che apporta ulteriori emendamenti al suddetto Scambio di Note del 24 giugno 1957, effettuato a Roma il 18-28 marzo 1958.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore.

Art. 3.

In deroga a quanto stabilito con l'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, gli adempimenti previsti dagli Accordi di cui al precedente articolo 1 saranno disposti dal Ministro per il tesoro il quale, per i depositi da effettuarsi presso la Banca d'Italia in esecuzione degli Accordi medesimi, potrà far ricorso alle anticipazioni speciali previste dagli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 781, modificati con l'articolo 6 della legge 21 agosto 1949, n. 730.

Il Ministro per il tesoro è altresì autorizzato, ove occorra, a stipulare con la Banca di Italia la convenzione occorrente per regolare i rapporti tra il Tesoro e la Banca stessa in dipendenza della presente legge.